

Il Giudice designato e delegato dal Presidente,
sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede ;
letti gli atti ed i documenti prodotti ;
pronuncia la seguente

O R D I N A N Z A

ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., 170 DPR 115 / 2002 e 15 D.Lgs. 150 / 2011,
nel procedimento come sopra rubricato.

Osserva in fatto e in diritto.

Vi ha proposto ricorso in opposizione avverso il provvedimento contenuto nella sentenza n.11 del 18.1.2021 pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca, con il quale il Giudice revocava l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato "per manifesta oggettiva infondatezza della domanda", rilevando che tale provvedimento era errato ed ingiusto sia in fatto che in diritto ; che, infatti, il presupposto per la concessione del gratuito patrocinio era la "non manifesta infondatezza della domanda proposta " e il rigetto della domanda proposta dalla nei confronti dell'ex convivente e datore di lavoro dott. Marco avente ad oggetto il pagamento di retribuzioni ed altro, era stato determinato dal fatto che la ricorrente non aveva provato, in base all'esame dei diversi testimoni ammessi, il rapporto di subordinazione intercorrente tra le parti, precisandosi dal Giudice che nella fattispecie, in cui era presente un rapporto di convivenza tra le parti, la prova della subordinazione avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa ; che, quindi, nella fattispecie, al contrario di quanto affermato dal Giudice, non sussisteva la manifesta infondatezza dell'azione, tanto che il Giudice medesimo aveva respinto la domanda dopo un approfondito ed articolato esame degli atti e delle prove espletate, non altrimenti necessario per affermare la manifesta infondatezza del ricorso ; che, infatti, la domanda era stata respinta per difetto della prova - nella fattispecie richiesta in maniera particolarmente rigorosa - dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, pur se dall'esame dei testi era risultato che la ricorrente aveva comunque lavorato nello studio dentistico, a fianco del dott. che, dunque, il rigetto della domanda per le ragioni sopra esposte non bastava da solo a disporre la revoca del provvedimento di concessione del gratuito patrocinio (adottato nella specie dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca con delibera del 27.1.2018) per manifesta infondatezza della domanda. Pertanto, la ricorrente ha concluso per l'annullamento e/o revoca del provvedimento di revoca della concessione del gratuito patrocinio contenuto nella sentenza in oggetto e per l'accertamento del diritto della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato attraverso l'attività di difesa dell'Avv. i, con conseguente liquidazione delle spese nella somma di euro 7.722,25, già dimidiata della metà, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con ordine di pagamento della somma liquidata da parte dell'Erario ex art.131 DPR 115 / 2002 in favore dell'Avv.

o in subordine della ricorrente.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (C.F. : 97591110586), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello

Stato, deducendo che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito i presupposti della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, statuendo che andava revocata l'ammissione al patrocinio per manifesta infondatezza della pretesa e per colpa grave nel promovimento del giudizio e che in tema di ammissione al patrocinio erano insussistenti i presupposti per la sua concessione allorchè, dall'esame della relativa istanza contenente le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intendeva chiedere l'ammissione, risultasse in concreto la manifesta infondatezza della pretesa, sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell'avere l'interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrevano i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione; che anche la Corte costituzionale aveva chiarito che il legislatore aveva previsto sia una valutazione *ex ante* del requisito della non manifesta infondatezza (art. 122 DPR 115 / 2002) sia la revoca *ex post* dell'ammissione al beneficio, se risultava provato che la persona aveva agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136 comma 2 stesso DPR); che in base ai predetti principi non potevano porsi a carico dell'Erario gli oneri per la difesa di chi svolgesse in giudizio difese manifestamente infondate in concreto, come si era verificato nel caso di specie, in cui i presupposti fattuali dell'azione promossa dall'odierna ricorrente nei confronti del dentista con cui aveva convissuto, ovvero in particolare la circostanza che la avesse prestato continuativamente una vera e propria attività di lavoro dipendente nello studio dentistico, erano stati completamente sconfessati dall'istruttoria giudiziale; che, dunque, la pretesa della nei confronti dell'ex compagno era risultata manifestamente infondata e il Tribunale correttamente aveva disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo giustificarsi che i costi di un'azione in concreto manifestamente infondata venissero posti a carico della collettività.

Il Ministero della Giustizia ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

* * *

All'esito del presente procedimento, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, il ricorso in opposizione proposto da Laura non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.

Con il provvedimento impugnato il Giudice del Lavoro di questo Tribunale ha disposto la revoca dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca con delibera del 27 gennaio 2018, in conseguenza della "manifesta infondatezza" della domanda dalla medesima proposta, osservando che "*...deve farsi luogo alla revoca del beneficio in quanto la sua anticipata concessione si è rivelata non giustificata in ragione dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda proposta*" (pag. 7 della sentenza pronunciata in data 18.1.2021).

In motivazione il Giudice osserva con dovizia di argomentazioni che la ricorrente Laura non ha raggiunto la prova, attraverso l'istruttoria svolta, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e il dott. Marco odontoiatra, con il quale vi era stato un rapporto di convivenza protrattosi dal 2003 sino al 2016, prova che nel caso di collaborazione lavorativa prestata all'interno della coppia di coniugi o di conviventi *more uxorio* doveva essere particolarmente

rigorosa e precisa, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza (pagg. 3-4 della sentenza). All'esito di una puntuale ed analitica ricostruzione delle risultanze istruttorie il Giudice conclude nei seguenti termini : " *La mancanza di qualsivoglia prova e le sopra indicate evidenze documentali e istruttorie contrarie alla prospettazione attorea, rendono manifestamente infondata la domanda, da rigettare* " (pag. 6). Dunque, la manifesta infondatezza della domanda proposta dalla per carenza assoluta di prova ("mancanza di qualsivoglia prova") emerge con evidenza dagli atti e dal contenuto della sentenza in esame, contrariamente a quanto dedotto con l'odierno ricorso in opposizione : nell'articolata motivazione della sentenza, infatti, si esaminano dettagliatamente le deposizioni dei vari testimoni escussi, evidenziando ad esempio che taluno (il teste Daniele Rossi) ha reso una dichiarazione che " *...sconfessa platealmente la versione della ricorrente in ordine a un quotidiano impegno a fianco del compagno nello studio di Viareggio, per ben otto ore giornaliere, sei giorni a settimana ...* " (pag. 6).

Ciò detto, si sottolinea in punto di diritto che il giudice di legittimità ha precisato che la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. art. 74, comma 2, DPR 115 / 2002), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di "misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività" : ne consegue che, dato che l'ammissione al beneficio viene sempre disposta in via provvisoria, " appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta " (così Cass. 7869 / 2020).

Pertanto, rilevato che il provvedimento impugnato recepisce pienamente questo indirizzo giurisprudenziale, richiamando testualmente alcuni passaggi della sentenza citata della Corte di Cassazione, non si può che concludere che il ricorso in opposizione proposto da Laura è infondato e va disatteso, risultando corretta e condivisibile la revoca dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio disposta con la sentenza del Giudice del Lavoro pronunciata in data 18.1.2021.

Infine, le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 702-ter c.p.c., 170 DPR 115 / 2002, 15 D. Lgs. 150 / 2011, così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso in opposizione proposto da Laura ;
- 2) Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del resistente Ministero della Giustizia delle spese del procedimento, che liquida in euro 3.545,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge .

Si comunichi.

Lucca, 10.9.2021
TRIBUNALE DI LUCCA
Depositato in Cancelleria
Lucca, il 14/09/2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Anna ~~DA~~ SAN BIAGIO

IL GIUDICE
Dr. Massimo NIRO